REGOLAMENTO (CE) N. 1196/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1998

relativo alle domande di titoli di importazione di frumento di qualità che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 529/97 della Commissione, del 21 marzo 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 300 000 tonnellate di frumento di qualità e che abroga il regolamento (CE) n. 1854/94 [2], modificato dal regolamento (CE) n. 850/97 [3], reca disposizioni particolari in merito all'organizzazione delle importazioni nel quadro del contingente indetto dal regolamento (CE) n. 1095/96; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 529/97, la Commissione stabilisce una percentuale di riduzione delle quantità se le domande di titoli di importazione superano i quantitativi che possono essere importati; che le domande di titoli presentate fra il 4 maggio e il 3 giugno 1998 vertono su 147 197,86 tonnellate di frumento tenero di qualità, mentre la quantità massima che è possibile mobilitare ammonta a 100 000 tonnellate; che è necessario pertanto fissare la corrispondente percentuale di riduzione per le domande di titoli di importazione presentate fra il 4 maggio e il 3 giugno 1998 e che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità, che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96, presentate fra il 4 maggio e il 3 giugno 1998 e comunicate alla Commissione, sono accolte limitatamente ai quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente di 0,68. Le domande non comunicate alla Commissione sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.
[2] GU L 82 del 22. 3. 1997, pag. 44.
[3] GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 10.